

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE DOMUS COOP -
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FORLI' FO VIA ALLEGRETTI 14

Numero REA: FO - 195570

Codice fiscale: 01420020404

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-12-2011 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

della "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DOMUS COOP - ONLUS"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 (COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE)

E' costituita una Società Cooperativa con la denominazione di "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DOMUS COOP - ONLUS".

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Alla Cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001 n. 142 di riforma della figura del socio lavoratore e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381, relativa alla disciplina delle Cooperative sociali e successive modificazioni ed integrazioni.

In tutti gli atti e nella corrispondenza della Cooperativa, oltre alla denominazione sociale, dovranno essere indicati la sede ed il Registro delle Imprese presso il quale la Cooperativa è registrata, il numero di iscrizione ed il numero dell'iscrizione presso l'Albo delle Cooperative a mutualità prevalente.

ART. 2 - (SEDE)

La Cooperativa ha sede nel Comune di Forlì (FC).

La variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

Con delibera dell'Assemblea Ordinaria possono essere istituite sedi secondarie, Filiali, Succursali, Agenzie e Rappresentanze.

ART. 3 - (DURATA)

La durata della Cooperativa è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso dei soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 4 (SCOPO MUTUALISTICO)

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del Movimento Cooperativo Mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono:

la mutualità, la solidarietà, la giusta distribuzione dei guadagni, un lavoro non strutturato sullo sfruttamento, la priorità dell'uomo sul denaro, la democraticità interna ed esterna, l'impegno, l'equilibrio della responsabilità rispetto ai ruoli.

Operando secondo questi principi, la Cooperativa intende organizzare un'impresa, che persegua – mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento – scopi sociali ed educativi al fine di contribuire a realizzare nel Movimento Cooperativo una nuova economia della sobrietà e della fraternità.

Per fare ciò la Cooperativa si propone di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro un'attività finalizzata all'assistenza, al recupero ed alla qualificazione umana, morale, culturale, professionale, nonché all'inserimento sociale e lavorativo di persone che si trovino in stato di bisogno, handicap, emarginazione. Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che, a qualsiasi titolo – professionale, di volontariato

o quali utenti – partecipino, nelle diverse forme, all'attività e alla gestione della Cooperativa.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare, sia in modo permanente sia secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altre strutture Cooperative, promovendo ed aderendo a Consorzi ed altre organizzazioni, frutto dell'associazionismo Cooperativo.

ART. 5 (OGGETTO)

La Cooperativa, considerati il suo scopo mutualistico prevalente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, ha come proprio oggetto sociale la gestione di servizi riabilitativi, di accoglienza, di animazione e di assistenza, di comunità alloggio e terapeutiche, di comunità di convivenza, nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale ed in particolare, a titolo esplicativo:

- offrire assistenza diurna e notturna ad anziani, handicappati e degenti, sia a domicilio, sia presso case di riposo, istituti, ospedali, case di cura, luoghi di villeggiatura;
- offrire, a domicilio od in luoghi appositi, assistenza di tipo educativo, rieducativo o socio-sanitario a bambini, anziani ed handicappati, anche in riferimento a situazioni di disadattamento sociale;
- coadiuvare le famiglie di anziani, handicappati e degenti nell'applicazione di terapie di sostegno fisico e psicologico in osservanza delle prescrizioni mediche ricevute;
- gestire strutture e servizi a favore dei minori disagiati e/o handicappati e anziani;
- promozione e gestione di Corsi di Formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale dei propri soci, operatori e terzi, nonché alla formazione cooperativistica, anche con contributi dell'Unione Europea, degli Enti Pubblici e Privati in genere e/o di singoli.

Per raggiungere tali finalità la Cooperativa può impegnarsi nelle seguenti attività:

- Produzione, lavorazione, commercializzazione di manufatti in genere, sia in proprio che in conto terzi, nonché di prodotti derivanti da attività lavorative dei partecipanti all'attività sociale ottenuta in appositi centri di lavoro, sia di carattere artigianale che non;
- Conduzione di aziende agricole e forestali, nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche con svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, compresa la commercializzazione, anche previa confezione e trasformazione dei prodotti ottenuti dalle colture ed attività suddette;
- Erogazione di servizi di accoglienza ed assistenza educativa e socio-sanitaria, indirizzata a privati, anche in forma gratuita, ad imprese e non, ed in particolare ad Enti Pubblici, quali Comuni, Province, Regioni.

La Cooperativa può partecipare a gare di appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi. La Cooperativa può inoltre svolgere qualunque altra attività comunque finalizzata al perseguimento dello scopo sociale, nonché compiere tutti gli atti, e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, pure necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

La Cooperativa potrà infine partecipare con erogazioni e/o prestazioni gratuite a tutte quelle iniziative idonee a diffondere ed a rafforzare i principi di mutuo soccorso ed i legami di solidarietà.

La Cooperativa potrà acquistare, permutare, trasferire e ricevere in donazione, in

eredità o legato, ed affittare, beni immobili o mobili ed oggetti di arredamento, nonché denaro o sovvenzioni di qualsiasi genere, contrarre mutui ipotecari attivi e passivi, amministrare ed utilizzare beni di sua proprietà; raccogliere conferimenti in denaro o prestiti dai soci, predisponendo all'uopo, se opportuno, apposito regolamento nei limiti delle vigenti disposizioni di legge; richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni e da Enti Locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da Enti ed organismi pubblici e privati.

TITOLO III **SOCI**

ART. 6 (SOCI COOPERATORI)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, siano in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, e che siano in possesso di particolari conoscenze ed esperienze nei settori indicati al precedente articolo 4.

Possono essere, inoltre, soci, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgono al suo interno attività tecnica o amministrativa.

ART. 7 (CATEGORIE SPECIALI DI SOCI)

La Cooperativa potrà istituire categorie speciali di soci ai sensi dell'articolo 2527 terzo comma del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alle categorie speciali non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tali categorie speciali potranno essere ammessi, al fine di completare la loro formazione od in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio in tali categorie speciali viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione e non potrà eccedere i cinque anni.

Il socio appartenente alle categorie speciali ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alle categorie speciali non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa deliberazione.

I soci appartenenti alle categorie speciali non possono essere eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli articoli 2422, 2545 bis e 2476, comma due, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto, il socio appartenente alle categorie speciali può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alle categorie speciali, oltre a quelle previste dall'articolo 12 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;
- b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario, del suo

inserimento nell'impresa;

c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

d) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alle categorie speciali potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento di diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alle categorie speciali deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La decisione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la decisione dell'esclusione.

Possono essere ammessi come soci della cooperativa dei soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari deve essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

Per qualunque altro aspetto di disciplina dei soci volontari si applicano la legge 8 novembre 1991, n. 381 e le altre norme che disciplinano la materia.

ART. 8 (DOMANDA DI AMMISSIONE)

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo, che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo, nè superiore al limite massimo, fissati dalla legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e l'impegno di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale prevista all'articolo 47 del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'articolo 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la decisione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 6, decide sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con

lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la decisione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci con propria deliberazione, ai sensi dell'articolo 2528 del Codice Civile.

Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

I soci lavoratori dovranno essere titolari di almeno n. 10 (dieci) azioni.

ART. 9 (OBBLIGHI DEL SOCIO)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto i soci solo obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:
- del capitale sottoscritto;
 - dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle decisioni legalmente adottate dai soci e/o dagli organi sociali;

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

ART. 10 (PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO)

La qualità di socio si perde;

- a) per causa di morte, recesso, esclusione o fallimento, se persona fisica;
- b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

ART. 11 (RECESSO DEL SOCIO)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa. L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Qualora non sussistano i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere all'Arbitro con le modalità previste al successivo articolo 47.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima ed, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo

amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART. 12 (ESCLUSIONE)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'organo amministrativo può adottare la decisione di esclusione nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dai soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo, non adempia entro il termine di almeno trenta giorni al versamento del valore delle azioni sottoscritte od al pagamento di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo;
- e) che in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente la Cooperativa o fomenti dissidi o disordini tra soci;
- f) che svolga, o tenti di svolgere, senza preventiva autorizzazione scritta dell'organo amministrativo, attività in concorrenza e/o contrastanti con quelle esercitate dalla Cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione all'Arbitro ai sensi dell'articolo 47 del presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

ART. 13 (DELIBERAZIONI DI RECESSO ED ESCLUSIONE)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che dovessero insorgere tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie, sono demandate alla decisione dell'Arbitro, regolato dall'articolo 47 del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi

ART. 14 (LIQUIDAZIONE)

I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo articolo 27, comma 4, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

ART. 15 (MORTE DEL SOCIO)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto ad ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino le generalità degli aventi diritto.

In caso di pluralità di eredi o legatari, questi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Cooperativa consenta la divisione. La Cooperativa esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dal precedente articolo 8.

In caso di apprezzamento negativo ed in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 14.

ART. 16 (TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITA' DEI SOCI CESSATI)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti o esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove ciò non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con decisione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 12, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote e del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Qualora entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesti l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

ART. 17 (SOCI SOVVENTORI)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori di cui all'articolo 2526 del Codice Civile siano essi persone fisiche, persone giuridiche, altri Enti, società e soggetti diversi.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori, di cui all'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, nonché i possessori di azioni di partecipazione Cooperativa di cui agli articoli 5 e 6 della stessa Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai soci finanziatori si

applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

ART. 18 (CONFERIMENTO E QUOTE DEI SOCI FINANZIATORI)

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci finanziatori, di cui al successivo articolo 25 del presente statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni NON trasferibili del valore di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna.

ART. 19 (INALIENABILITA' DELLE AZIONI DEI SOCI FINANZIATORI)

Salva contraria disposizione adottata dalla assemblea dei soci in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore non può trasferire a nessun altro soggetto i titoli in suo possesso.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere titoli ai sensi dell'articolo 2346, primo comma, del codice civile.

ART. 20 (DECISIONE DI EMISSIONE)

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea dei soci con la quale devono essere stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione;
- l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse;
- il termine minimo di durata del conferimento;
- i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione spettano da uno a due voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla deliberazione dei soci all'atto dell'emissione. I voti attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori vengono computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti attribuibili per legge e il numero dei voti da essi portati.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e di un sindaco effettivo, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Tale nomina verrà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La delibera dell'assemblea dei soci in sede di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dei rispettivi organi.

ART. 21 (RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI)

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla deliberazione dei soci in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo 20.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli articoli 2437-bis del codice civile, per un importo corrispondente al valore nominale, eventualmente rivalutato, e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo, se esistente.

ART. 22 (AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA)

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione Cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o, se minore, del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.

Le azioni di partecipazione Cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci cooperatori e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione Cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente articolo 11 per le azioni di sovvenzione.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinare le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede altresì all'esecuzione delle deliberazioni assunte dall'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione Cooperativa nei confronti della Cooperativa stessa.

Per quanto non previste nel presente articolo, si applicano le disposizioni previste dal successivo articolo 23 del presente statuto.

ART. 23 (DIRITTI DI PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE)

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dall'organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune degli azionisti di partecipazione, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni previste dall'articolo 36 del presente statuto.

ART. 24 (STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO)

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, la Cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del codice civile.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi e il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea straordinaria stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applicano quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente articolo 23.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ART. 25 (ELEMENTI COSTITUTIVI)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna del valore di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

La quota di capitale complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

b) dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

c) dalle azioni di partecipazione Cooperativa, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento aziendale;

2) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi dei precedenti articoli;

3) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 27 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

4) da ogni altra riserva costituita con deliberazioni dei soci e/o prevista per legge;

5) dalle riserve divisibili in favore dei soli soci finanziatori di cui alla precedente lettera a) punto 2 formate ai sensi del successivo articolo 27 del presente statuto;

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle azioni sottoscritte ed eventualmente attribuite.

Le riserve, salve quelle di cui al precedente punto 5), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per coprire le perdite di esercizio solamente dopo che siano state utilizzate le riserve disponibili eventualmente presenti in bilancio.

ART. 26 (VINCOLI SULLE AZIONI E LORO ALIENAZIONE)

Le azioni sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a garanzia né possono essere cedute e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci

contraggono con la medesima.

La Cooperativa ha la facoltà di non emettere i titoli azionari ai sensi dell'articolo 2346, comma 1, del codice civile.

ART. 27 (BILANCIO DI ESERCIZIO)

L'esercizio sociale va dall' 1 (uno) Gennaio al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di Bilancio.

Il progetto di Bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni, qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa.

I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione degli utili destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per le Cooperative a mutualità prevalente;

La deliberazione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le Cooperative a mutualità prevalente.

I soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le Cooperative a mutualità prevalente.

ART. 28 (RISTORNI)

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del ristorno fra i singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa e il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

ASSEMBLEA DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

ART. 29 (QUALIFICAZIONE E COMPETENZE)

L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) nomina l'organo amministrativo;
- c) nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477 del codice civile, i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale od il Revisore contabile, determinando la

misura dei compensi a loro spettanti;

e) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi e i caratteri di cui al precedente articolo 17 e seguenti del presente statuto, nonché sui voti ad essi spettanti secondo i conferimenti dagli stessi effettuati;

f) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione Cooperativa;

g) approva, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione Cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;

h) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

i) autorizza, su proposta motivata dell'organo amministrativo, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione;

j) delibera sulle domande di ammissione non accolte dall'organo amministrativo;

m) delibera sulla eventuale ripartizione di ristorni a ciascun socio;

k) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto;

l) delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni.

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche dello statuto;

- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

- le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

ART. 30 (CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA)

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno nei termini previsti dal precedente articolo 27.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo ritenga necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta all'organo amministrativo.

L'assemblea può essere convocata nel Comune ove ha sede la Cooperativa ovvero in qualsiasi altro luogo, purché in Italia.

L'assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento a ciascun socio avente diritto di voto, agli Amministratori ed ai Sindaci Effettivi, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

ART. 31 (ASSEMBLEE DI SECONDA ED ULTERIORE CONVOCAZIONE)

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda ed ulteriore convocazione qualora anche la seconda convocazione andasse deserta.

Le assemblee in seconda od ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

ART. 32 (ASSEMBLEA TOTALITARIA)

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

ART. 33 (QUORUM DELIBERATIVI)

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati per delega tanti soci che siano portatori di almeno la metà più uno dei voti spettanti ai soci con diritto di voto.

In seconda convocazione, o ulteriore convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria, tanto in prima quanto in seconda o ulteriore convocazione, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati.

L'assemblea straordinaria, relativamente alle decisioni su:

- soppressione delle clausole mutualistiche,
- proroga della durata della Cooperativa;
- liquidazione della Cooperativa;
- cambiamento significativo dell'oggetto sociale;
- revoca dello stato di liquidazione
- emissione di azioni privilegiate;

sia in prima che in seconda o ulteriore convocazione, sarà validamente costituita quando siano presenti o rappresentati per delega la metà dei soci aventi diritto al voto e delibererà con il voto favorevole dei tre quinti dei soci presenti o rappresentati.

Per la deliberazione sulla trasformazione della Cooperativa di cui all'articolo 2545-decies del Codice Civile l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno la metà dei soci della Cooperativa; qualora i soci siano meno di cinquanta la deliberazione deve essere approvata con il voto favorevole dei due terzi di essi.

Per le votazioni si procederà normalmente, salvo diversa modalità decisa dall'assemblea, per alzata di mano.

Non è ammesso il voto segreto.

ART. 34 (DIRITTO DI VOTO)

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte, fermi restando i limiti al diritto di voto previsti per i soci finanziatori dai precedenti articoli 17 e seguenti del presente statuto.

Ogni socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Ai soci cooperatori persona giuridica può essere attribuito fino ad un massimo di cinque voti in relazione all'ammontare delle azioni sottoscritte.

Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Ai soci speciali si applica quanto previsto all'articolo 7 del presente statuto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possano intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto.

Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.

I soci finanziatori possono conferire deleghe alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 del Codice Civile.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione impugnabile, anche congiuntamente, il cinque per cento degli aventi diritto al voto.

ART. 35 (PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA)

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della sua costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, e deve indicare:

- la data dell'assemblea;
- l'identità dei partecipanti, il capitale sociale e il numero di voti da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- le modalità e i risultati delle votazioni;
- l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro o si siano astenuti (anche mediante allegato);
- su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

ART. 36 (ASSEMBLEE SPECIALI)

Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:

- 1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della Cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- 2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile;
- 3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
- 4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari sul rendiconto relativo;
- 5) sulle controversie con la Cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
- 6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di possessori di strumenti finanziari.

L'assemblea speciale è convocata dall'organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.

Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la Cooperativa.

Il rappresentante comune ha il diritto di esaminare i libri di cui all'articolo 2421, numeri 1) e 3) del Codice Civile e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di

assistere all'assemblea della Cooperativa e di impugnare le deliberazioni.

ART. 37 (ASSEMBLEE SEPARATE)

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 del codice civile, la Cooperativa istituisce le assemblee separate.

L'organo amministrativo convoca le assemblee separate nei modi e nei termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della Cooperativa sono raggruppati in sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per gli organi della Cooperativa.

Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a dieci soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, l'organo amministrativo provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria e straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Tutti i delegati devono essere soci.

Resta fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere alla assemblea generale.

ART. 38 (AMMINISTRAZIONE)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri variabile da tre ad undici, eletti dall'Assemblea dei soci.

Salvo quanto previsto per i soci finanziatori di cui al Titolo IV del presente statuto, l'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta fra i soci cooperatori, ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, la deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni loro destinate può riservare la nomina di uno o più amministratori.

In ogni caso ai soci finanziatori non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

Spetta all'assemblea determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione prima di procedere alla loro nomina.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea al momento della nomina, elegge, scegliendoli tra i propri componenti, il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica da uno a tre esercizi sociali, secondo la decisione di volta in volta presa dall'assemblea; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro durata in carica.

ART. 39 (COMPITI DEGLI AMMINISTRATORI)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione

ordinaria e straordinaria della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle deliberazioni che incidano sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

ART. 40 (CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI)

L'organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, telefax o posta elettronica da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati, siano informati della riunione almeno un giorno prima.

Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni sono palesi. Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed eventualmente al Collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratti di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione; in ogni caso la deliberazione deve essere adottata con l'astensione dell'amministratore interessato.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono essere fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, anche non socio.

ART. 41 (INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, la convocazione dell'Assemblea dei soci deve essere fatta d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, sarà necessario far ricorso quanto prima alla deliberazione dell'Assemblea, per iniziativa anche di uno solo dei soci.

ART. 42 (COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI)

Spetta alla deliberazione dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori ed ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari incarichi.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta in ogni caso il rimborso delle

spese sostenute per l'espletamento del loro mandato.

ART. 43 (RAPPRESENTANZA)

La rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione perciò è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando liberatorie quietanze.

Egli ha inoltre la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

L'organo amministrativo potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative al riguardo,

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

ART. 44 (COLLEGIO SINDACALE)

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, i quali devono essere iscritti all'Albo dei Revisori Contabili. A decorrere dal 1° gennaio 2012 ove ricorrano i presupposti stabiliti dalla legge, la Cooperativa può nominare un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I Sindaci durano in carica tre esercizi sociali e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro durata in carica. Essi sono rieleggibili.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può riservare a tale categoria la nomina di un membro del collegio sindacale. In tale caso la nomina è effettuata con le modalità previste dall'articolo 36 del presente Statuto.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 del Codice Civile. La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

ART. 45 (FUNZIONI E POTERI)

Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllare in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Il Collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserire nell'apposito libro.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il Collegio sindacale esercita il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, terzo comma, del Codice Civile

ART. 46 (CONTROLLO CONTABILE)

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione.

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il Collegio sindacale, se nominato; l'assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:

- verificano, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verificano se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 2409 bis, terzo comma, del Codice Civile l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

**TITOLO VII
CONTROVERSIE**

ART. 47 (CLAUSOLA COMPROMISSORIA)

Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente statuto, purché relative a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura territorialmente competente con riferimento alla sede legale della Cooperativa, in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure in base alla procedura di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro sessanta giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta in via definitiva da un Arbitro Unico, che dovrà essere designato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove la Cooperativa ha sede legale.

L'arbitro funzionerà e formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando nel procedimento le norme inderogabili del Codice di Procedura Civile italiano, e provvederà anche sulle spese e competenze a lui spettanti.

Sede dell'arbitrato sarà nel luogo in cui la Cooperativa ha sede legale.

La modifica della presente clausola e la sua soppressione sono approvate con il

voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, salvo il diritto di recesso dei soci assenti o dissenzienti.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 48 (SCIOGLIMENTO ANTICIPATO)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri e gli emolumenti.

ART. 49 (DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE)

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- al rimborso delle azioni di partecipazione Cooperativa, nei limiti dell'importo versato, eventualmente rivalutato ai sensi di legge;
- al rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori nei limiti della quota versata, eventualmente rivalutata;
- al rimborso dei conferimenti effettuati dai possessori di strumenti finanziari partecipativi, qualora emessi, secondo quanto eventualmente stabilito dall'assemblea dei soci all'atto dell'emissione;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci operatori, eventualmente rivalutato, compresi i dividendi eventualmente maturati e le attribuzioni a titolo di ristorno, nonché il sovrapprezzo eventualmente versato;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione, di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 50 (REGOLAMENTI)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno della Cooperativa, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci, che deciderà con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni di Comitati tecnici, se verranno costituiti.

ART. 51 (PRINCIPI DI MUTUALITA', INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE)

La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività nell'ambito della mutualità prevalente.

Pertanto:

- 1) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- 2) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- 3) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori, sia durante la vita della Cooperativa, sia all'atto del suo scioglimento;
- 4) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi e ristorni eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di

devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali al fondo mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

ART. 52 (RINVIO)

Per tutto quanto non è regolato dal presente Statuto valgono le vigenti norme di legge sulle Cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V° del Codice Civile contenente la disciplina delle società Cooperativa a norma dell'articolo 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alle società per azioni, nonché le disposizioni riguardanti le Cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381 ed alla Legge 31 Gennaio 1992 n. 59.

F.to: Sansavini Angelica

" Alessandro Torroni (impronta sigillo)